



TRIBUNALE DI PALERMO

SEZ. V. CIVILE

VERBALE DI UDIENZA

CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

Il giorno 22/10/2020, innanzi al Giudice dott. Emanuela Piazza, viene chiamata la causa R.G. n. 15963 dell'anno 2019 promossa da

CONDOMINIO [REDACTED]

CONTRO

COMUNE DI CAPACI (avv. [REDACTED])

Si da atto che sono presenti l'avv. [REDACTED] per parte ricorrente e l'avv. [REDACTED] per il Comune di Capaci.

L'avv. [REDACTED] conclude come da note depositate e da atto introduttivo.

L'avv. [REDACTED] conclude coem ain atti.

I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-*sexies* c.p.c., della quale viene data lettura alla presenza delle parti.

il Giudice

Emanuela Piazza





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Emanuela Piazza, all'udienza del 22/10/2020 ha pronunciato, dandone
lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 15963 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente

TRA

CONDOMINIO [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] e con elezione di domicilio in Palermo, via [REDACTED]
[REDACTED]

parte attrice

CONTRO

COMUNE DI CAPACI, con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] e con elezione di domicilio in Capaci piazza
[REDACTED]

parte convenuta

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti
concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti
difensivi, ai quali si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO



Preliminarmente va affermata la competenza di questo Tribunale.

Invero, oggetto del giudizio è l'opposizione all'ordinanza di ingiunzione n.13341 del 30.07.2019 emessa dal Comune di Capaci per la violazione dell'art. 1 e dell'art.3 dell'ordinanza sindacale n.45 del 05.07.2018, relativa alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Ritiene il decidente che la materia dei rifiuti ben può essere ricondotta a quella concernente la tutela dell'ambiente e dell'inquinamento, che l'art. 22 bis della legge 689/81 devolve alla cognizione del Tribunale.

Ciò detto, nel merito si osserva: In base a quanto disposto dall'art. 3 della legge di depenalizzazione (legge n. 689 del 1981), ai fini della legittimità e validità di una sanzione, non è sufficiente che siano accertati gli estremi oggettivi, ma occorre che il trasgressore sia compiutamente identificato e che la sua condotta sia colposa o dolosa. Tale norma stabilisce, dunque, il principio generale della responsabilità personale dell'illecito amministrativo ed impone di fondare l'imputabilità della sanzione amministrativa sul principio della responsabilità personale dell'illecito commesso.

Perchè possa ascriversi una responsabilità ad un terzo occorre, come nel diritto penale, l'esistenza in capo a questi dell'obbligo di impedire la commissione dell'illecito da parte dell'autore materiale della violazione. Ora, nella specie, il rapporto tra il Comune e il Condominio si esaurisce nelle previsioni dell'ordinanza sindacale del 5.07.2018, che regola la raccolta differenziata e nella quale non c'è nessuna norma che pone sul condominio un obbligo generale di vigilanza sul corretto utilizzo dei bidoni dei rifiuti, né su quello che i singoli condomini ripongono all'interno dei bidoni per la raccolta differenziata.

L'unico obbligo previsto per i condomini è quello di regolamentare il posizionamento e l'utilizzo da parte dei condomini dei contenitori di



raccolta dei rifiuti, garantendo l'accessibilità ai mezzi di raccolta.

Ora nella specie, non è contestato al condominio il posizionamento dei bidoni, né di non avere regolamentato l'utilizzo dei bidoni, né tanto meno, l'accessibilità dei mezzi di raccolta. Oggetto della sanzione è, invece, la condotta, non riconducibile ad un autore specifico, consistente nell'aver conferito rifiuti indifferenziati nel giorno riservato alla frazione organica.

Deve quindi escludersi l'esistenza di una posizione di garanzia del condominio, che è mero ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei suoi condomini.

Il citato regolamento comunale non prevede nemmeno una responsabilità solidale del condominio. Né questa può farsi discendere, come pretenderebbe il Comune, dalla norma secondo cui il proprietario della cosa che servì a commettere la violazione è obbligato in solido con l'autore, atteso che i bidoni della raccolta differenziata, non costituiscono lo strumento utilizzato per commettere la violazione nella specie contestata, ma sono soltanto i contenitori in cui sono stati conferiti i rifiuti diversi dalla tipologia prescritta.

Il Comune, quindi, prima d'irrogare la sanzione, avrebbe dovuto procedere all'individuazione del responsabile della violazione amministrativa.

Consegue che l'opposizione va accolta e l'ordinanza impugnata va annullata.

Infine, in ordine alle spese, tenuto conto delle questioni interpretative affrontate, ritiene il decidente che ricorrono i presupposti per compensarle integralmente tra le parti.



P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando:

- Annulla l'ordinanza ingiunzione n.45 del 05.07.2018, emessa dal Comune di Capaci.
- Compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Palermo, all'udienza del 22/10/2020 .

Il Giudice

Emanuela Rosaria Piazza

